



Messaggio municipale 11/2018

Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli – modifica statuto consortile

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di modifica dello statuto dell'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina divenuti ora quartieri della Città di Bellinzona e dei Comuni di Cresciano, Lodrino e Osogna confluiti nel nuovo Comune di Riviera.

Tali modifiche permettono di aggiornare la situazione odierna a seguito della costituzione di queste due nuove entità comunali.

In aggiunta, su richiesta di alcuni Comuni, è stata reintrodotta una forchetta per i contributi comunali, nonché un adeguamento della base per il calcolo.

Vi sono poi alcuni aggiornamenti di articoli di tipo formale.

Modifiche dello statuto

Di seguito vi elenchiamo gli articoli dello statuto oggetto di modifica e relative giustificazioni:

Art. 10 – Contributi

1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, **che può variare da un minimo di fr. 1.-- a un massimo di fr. 10.--**. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione **finanziaria residente permanente**.
2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.
3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.--.
4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.

Commento: in occasione di una precedente modifica statutaria di questo articolo, era stata proposta da alcuni Comuni la reintroduzione di un contributo nella forchetta tra fr. 1.00 e fr. 10.00, ponendo quindi un tetto massimo. Si è colta inoltre l'occasione per modificare, quale base di calcolo, dal principio della popolazione finanziaria (non più calcolata) alla popolazione residente permanente (vedi circolare SEL n. 20120404-1).

Art. 14 – Composizione

1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:
 - ~~5~~ **11** rappresentanti del Comune Polo
 - ~~10~~ **4** rappresentanti del Distretto di Bellinzona
 - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera
 - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina
 - 5 rappresentati del Distretto di Blenio
 - 5 rappresentanti dei Patriziati, disegnati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA)
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalla persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.

Commento: la modifica concerne la composizione dei delegati all'Assemblea, A seguito delle due aggregazioni (Bellinzona e Riviera) si rende necessario adeguare la rappresentanza, in particolare per quanto concerne la Città

polo, in seno all'Assemblea dell'ERS-BV. Viene comunque mantenuto l'ottimo equilibrio tra agglomerato urbano e valli, raggiunto durante la fase di costituzione dell'Ente. In questo senso viene mantenuta e garantita la suddivisione dei seggi tra i distretti come già in precedenza.

Considerata la costituzione della nuova Città di Bellinzona, risulta opportuno e necessario adattare il numero di delegati riservati alla Città polo e il numero di delegati riservati al resto del distretto di Bellinzona.

Il calcolo dei seggi attribuiti è stato calcolato in funzione del numero di abitanti (numero abitanti del distretto di Bellinzona 53'863 / numero seggi disponibili 15 = 3'590 abitanti/seggio). La Città di Bellinzona ha quindi diritto a 11 delegati (42'462 abitanti / 3590 = 11.8 seggi). Ai Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino sono garantiti i rimanenti 4 seggi, senza nessuna modifica rispetto alla situazione attuale.

Con il passaggio dell'ex Comune di Claro alla Città di Bellinzona, il seggio verrà mantenuto nella quota a favore del distretto di Riviera.

Le modifiche così come proposte non renderanno necessarie adeguamenti nell'assemblea fino alla fine della legislatura, riservati ovviamente i casi di dimissioni oppure nuove nomine da parte del Comune o Ente di riferimento.

Art. 30 – Compiti dell'organo di revisione

Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171a cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.

Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).

Commento: si tratta di una modifica di carattere formale.

Art. 31 – Commissione consultiva

Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia ~~fanno parte almeno gli enti turistici locali~~ fa parte almeno l'Organizzazione turistica regionale. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.

Commento: si tratta di una modifica di carattere formale. Con la modifica della Legge cantonale sul turismo, i 4 enti turistici locali di Bellinzona e dintorni, Biasca e Riviera, Leventina e Blenio si sono aggregati in un unico Ente denominato appunto Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Alto Ticino (OTR-BAT).

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 14, 30 e 31 dello statuto.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO



Marco Bertoli
Moreno Mocettini

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Natascia